



PROVINCIA DI TRAPANI

Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

ORDINANZA N° 134 DEL 07/05/2009

**OGGETTO: CAMPAGNA DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI NELLA
STAGIONE ESTIVA - ANNO 2009.**

IL SINDACO

PREMESSO: - che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è Autorità comunale di Protezione Civile;

- che il D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

VISTA la legge 21 Novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", art. 10;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n°267, art. 54, in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità:

VISTO lo stato di pericolo per il possibile verificarsi di incendi, su tutto il territorio comunale;

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e delle persone fisiche e giuridiche detentori, a qualsiasi titolo, di terreni ai fini della tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo ed a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

CONSIDERATO: -che, con l'approssimarsi della stagione estiva, si prospetta la necessità di prevenire incendi che potrebbero verificarsi a danno delle diverse tipologie di colture nel territorio comunale;

- che negli anni precedenti, a causa degli incendi, si sono verificati situazioni di pericolo in prossimità di edifici residenziali sparsi nelle campagne;

./.

ORDINA

agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche, detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed aree incolte, a decorrere dalla data odierna e fino al 15 Ottobre 2009:

1) di provvedere, immediatamente e, comunque, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al decespugliamento e alla rimozione di erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in corrispondenza di terreni di loro proprietà, nonché in corrispondenza di limitrofi cigli e scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;

2) di ricavare, nei terreni sia incolti che coltivati a qualsiasi titolo posseduti, viali o fasce parafuoco, nei lati confinanti con strade e sentieri per una larghezza non inferiore a m. 5, e, nei lati confinanti con immobili di terzi e con linee ferroviarie, per una larghezza non inferiore a m. 10.

Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli Artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del C. P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito www.comune.marsala.tp.it per tutto il periodo della sua validità ed affissa nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota alla cittadinanza.

La stessa sarà notificata, tramite Raccomandata A.R.: alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Servizio provinciale di Trapani, alla Provincia Regionale di Trapani, all'ANAS s.p.a. di Trapani ed alla Reti Ferroviarie Italiane Spa (Direzione Compartimento, P.zza Cairoli, 5, 90123 - Palermo) e notificata all'Area Tecnica di questo Comune per quanto di competenza.

La presente ordinanza sarà notificata al Corpo Forestale Regionale, Distaccamento di Erice (C/da Piano delle Forche, 91016 - Erice), al Comando Stazione Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale per la predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo.

Dalla Residenza Municipale, Addì 07/05/2009

IL SINDACO
Avv. Lorenzo CARINI